

**OBBLIGO DI DOTAZIONE DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (D.A.E.).  
FORMAZIONE ABILITANTE PER CITTADINI E PERSONALE NON SANITARIO.  
CORSO BASE E RETRAINING BIENNALE**

Aggiornato al Decreto 16 marzo 2023

## **PREMESSA**

Dapprima confinato nel settore delle attività sportive, da alcuni anni si stanno moltiplicando le iniziative per rendere disponibili i defibrillatori automatici e semi-automatici (DAE) presso aziende e luoghi pubblici.

La defibrillazione precoce è essenziale per salvare vite umane colpite da aritmia grave e/o infarto, in attesa che arrivino i soccorsi.

## **PERCHE' ACQUISTARE UN DEFIBRILLATORE E FREQUENTARE UN CORSO BLS-D?**

- Ogni 9 minuti una persona muore per arresto cardiaco.
- Circa l'80% degli arresti cardiaci improvvisi avviene al di fuori delle strutture ospedaliere; di questi la maggior parte potrebbe salvarsi grazie al massaggio cardiaco e all'uso del defibrillatore.

Indipendentemente dalla presenza di vincoli ed obblighi, è importante formare persone che possano reagire rapidamente in caso di un'emergenza cardiaca improvvisa o di ostruzione delle vie aeree in azienda o nella "vita di tutti i giorni".

## **DOV'È OBBLIGATORIO INSTALLARE IL DEFIBRILLATORE DAE?**

In tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e, in ogni caso, abbiano rapporti con il pubblico, in particolare presso:

- Sedi dello Stato;
- Scuole, istituti di ogni ordine e grado;
- Province, Regioni, Comuni, Comunità montane;
- Università;
- Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura;
- Enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni);
- Agenzie pubbliche.

Inoltre, il DAE deve essere presente in:

- Aeroporti;
- Stazioni ferroviarie;
- Porti;
- A bordo di mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi, extraurbano che debbano percorrere viaggi della durata di più di 2 ore senza interruzioni intermedie.

L'allegato A del Decreto 16 marzo 2023, stabilisce nel dettaglio le modalità di scelta, installazione, gestione (soggetto responsabile incaricato), controllo, ubicazione e segnalazione dei DAE. Nell'allegato si sottolinea la necessità di valutare l'opportunità di dotare di DAE luoghi e strutture, indipendentemente dal fatto di essere o no sotto l'egida di amministrazioni pubbliche. L'elenco pertanto – in considerazione “*dell'afflusso di utenti e dei dati epidemiologici*” si estende a:

- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
- luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
- strutture di enti pubblici: scuole, università, uffici;
- postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
- farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
- luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

Pertanto, si passa dall'obbligo per i luoghi della PA aperti al pubblico, a qualsiasi luogo con afflusso importante di utenti, indipendentemente che sia pubblico o privato. Certo si parla ancora di “valutare l'opportunità di dotare il luogo di DAE”, ma l'obbligo generalista anche per le aziende è ormai molto vicino.

La progressiva estensione dei luoghi dotati di DAE ha lo scopo di creare sempre più aree e strutture “cardioprotette”.

L'uso del DAE si sta già affermando anche presso molte aziende, sia aperte al pubblico che come misura di prevenzione per il proprio personale.

L'impiego del DAE in caso di emergenza è efficace se accompagnato dalle prime manovre di rianimazione: i primi minuti sono cruciali per aumentare decisamente la probabilità di sopravvivenza.

Per tale ragione, sebbene il DAE nella maggioranza dei casi sia in grado di guidare l'operatore occasionale nel processo di defibrillazione, è prevista una specifica formazione anche per i “laici”, ovvero comuni cittadini e lavoratori privi di una specifica formazione in ambito sanitario.

Chiunque può frequentare i corsi e, con l'ampia diffusione di questo strumento, diventa importante che quante più persone possiedano questa capacità di intervento.

Nelle Aziende, se vengono messi a disposizione DAE negli ambienti di lavoro, è il datore di lavoro che deve assicurarsi di impartire la formazione obbligatoria e necessaria nel BLS/D/ PBLSD (pediatrico) ad un numero sufficiente di dipendenti, a partire dagli incaricati alle emergenze nominati ai sensi del TU D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

## UBICAZIONE, QUANTITA', IDENTIFICAZIONE, DENUNCIA

Nelle Aziende, al momento, non è ancora previsto un esplicito obbligo di dotarsi di DAE.

La materia è molto frammentata ed i programmi di diffusione previsti fin dal 2011 e riaffermati nel 2021 sono regionali, pertanto possono esserci differenze nello sviluppo e promozione della rete DAE.

La legge n. 116 del 4 agosto 2021, detta l'OBBLIGO per uffici della PA aperti al pubblico, e luoghi pubblici all'aperto in generale.

Tuttavia, già il Decreto 18 marzo 2011 definiva dei criteri, ed includeva tutti i luoghi frequentati da persone (non solo luoghi aperti al pubblico). I criteri, in sostanza, raccomandano di creare una rete di DAE in modo da poter raggiungere e attivare la defibrillazione precoce entro 4-5 minuti dall'evento che ne richiede l'impiego per salvare la persona a terra. Il Decreto 16 marzo 2023, allegato A, precisa ancora di più:

- *“La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di consentire l'utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza)”*,
- *“L'installazione di DAE deve tenere conto del numero delle persone, dei flussi, della superficie (mq), delle difficoltà di accesso al luogo (presenza, ad esempio, di porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza, etc.). È altresì opportuno prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili in ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell'anno”*,
- *“Nei centri abitati, la densità ottimale di DAE è non inferiore a 2 DAE/Kmq”*.

Vale la pena citare anche le linee guida ERC 2015, che indicano che **“Defibrillare entro 3-5 minuti dall'inizio dell'arresto cardiaco può aumentare la sopravvivenza fino al 50-70%”**.

Tutte le recenti disposizioni in tema di DAE vanno nella direzione di incoraggiare l'intervento di personale non sanitario nel momento in cui si verifica un'emergenza: infatti, si stima che in Italia muoiano ogni anno 60.000 persone a causa della mancanza di un intervento tempestivo a seguito di un arresto cardiaco.

## CRITERI E MODALITÀ PER L'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

L'allegato A del Decreto 16 marzo 2023 stabilisce le modalità di identificazione e gestione della rete DAE interni ed esterni.

E' prevista la nomina, nell'ambito dell'organizzazione che presidia il luogo o la struttura cardioprotetta di un **“soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell'informazione all'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:**

- a. la presenza di apposita segnaletica, come specificata nell'Allegato A, par. D. Segnaletica, e secondo i modelli grafici standardizzati riportati nell'Allegato B;*
- b. la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l'istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. È auspicabile l'utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo (...).”*

## **NON PUNIBILITA' IN CASO DI SOCCORSO**

Con la legge n.116, in particolare all'articolo 3, viene spinto l'utilizzo dei DAE anche dal personale non qualificato garantendone la non punibilità qualora colui che intervenga lo faccia per sospetto che si stia verificando un arresto cardiaco nella vittima di un malore.

La legge 116/2021 specifica che: *“l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti formativi previsti. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore DAE o procede alla rianimazione cardiopolmonare”*.

Ricordiamo che l'art. 54 del codice penale stabilisce che *“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”*.

## **COMUNICARE LA PRESENZA DEL DAE**

L'art. 6 della Legge 116/2021 stabilisce che, al fine di garantire una repentina localizzazione del defibrillatore (DAE) in caso si verifichi un arresto cardiaco da parte degli operatori dei servizi di emergenza che ricevono chiamate di emergenza, i soggetti pubblici e privati già dotati di un defibrillatore DAE, entro 60 giorni dalla messa a disposizione, devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” competente per il territorio, specificando:

- Numero dei dispositivi a disposizione
- Caratteristiche
- Marca e modello
- Esatta ubicazione
- Orari di accessibilità al pubblico
- Data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive)
- Nominativi del personale in possesso di un'abilitazione all'utilizzo del DAE

Per i Defibrillatori DAE acquistati successivamente all'entrata in vigore della Legge 116/2021, all'atto della vendita il rivenditore dovrà compilare le informazioni richieste attraverso modulistica informatica, richiedendo le informazioni all'acquirente.

## **PREMIALITA' INAIL**

L'acquisto di un dispositivo DAE e lo svolgimento della formazione BLS-D concorrono all'acquisizione del punteggio utile per ottenere lo sconto sul premio INAIL previsto (OT/24).

## **SOGETTO FORMATORE ABILITATO**

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. è accreditata dal 2019 in provincia di Bolzano per la formazione all'impiego del DAE.

Di recente, SEA Consulenze e Servizi ha ottenuto l'autorizzazione anche per la formazione DAE in provincia di Trento.

Le due Province Autonome hanno di recente aggiornato i rispettivi regolamenti, che stabiliscono un obbligo per la formazione dei laici in **5 ore** per gruppi da max. 6 persone a corso; e un retraining obbligatorio biennale che IRC (Italian Resuscitation Council) raccomanda di **3 ore**.

L'abilitazione così ottenuta è valida su tutto il territorio nazionale.

## LA FORMAZIONE ABILITANTE

La formazione e l'informazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, oltre che un obbligo normativo, rappresenta per SEA una priorità tra le attività necessarie per l'erogazione di un servizio rispondente alle concrete esigenze del Cliente.

A queste priorità si aggiunge sia in ambito lavorativo che civile la formazione abilitante all'impiego del defibrillatore semiautomatico, che sempre più spesso viene messo a disposizioni in spazi di lavoro e comunità.

Volontari e lavoratori possono acquisire abilità di primo soccorso e BLS/D/PBLS/D. Tale formazione (certificata) può costituire credito formativo rispetto alle disposizioni in materia di formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute negli appostiti Accordo Stato Regioni/Province autonome, rimanendo inteso che la valutazione finale spetta comunque al Datore di Lavoro che, per quanto riguarda in particolare la formazione specifica, dovrà comunque assicurarla secondo le risultanze della valutazione dei rischi relativi allo specifico luogo di lavoro.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni (ASR) del 30.07.2015.

### Provincia Autonoma di Trento

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 di data 07 settembre 2018, che modifica e sostituisce tutte le precedenti determinazioni regolatorie in materia (Del. G.P. n. 958/2014 e n. 195/2016) – Allegato: “DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA DI EMERGENZA – URGENZA E DELLA FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL DAE (defibrillatore semiautomatico) DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO”.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1898 del 21 ottobre 2022, che modifica la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 del 07 settembre 2018 in merito all'accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi Basic Life Support Defibrillation (BLS/D) a favore di personale non sanitario (c.d. laico). . Allegato: “INDICAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DAE DA PARTE DEL PERSONALE NON SANITARIO (C.D. LAICO) NON OPERANTE SUI MEZZI DI SOCCORSO O IN GENERALE IN ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA.”

### Provincia Autonoma di Bolzano

Delibera G.P. n. 499 del 29/05/2018 - Delibera G.P. n. 1651 del 28/10/2013.

Delibera G.P. n. 746 del 18/10/2022.

Allegato alle disposizioni emanate dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – Accredimento rilasciato a SEA Consulenze e Servizi S.r.l. per l'erogazione di corsi di rianimazione di base con l'uso del defibrillatore semiautomatico (BLS/D) in ambito extraospedaliero.

## IL SERVIZIO

Il servizio è regolato in base all'ASR del 20.07.2015, ma i dettagli applicativi sono di appannaggio delle Regioni e Province Autonome. In tutti i casi è necessario operare collaborando con strutture accreditate sul territorio, oppure possedere direttamente l'accreditamento come società formatrice.

Le due Province di Trento e Bolzano differiscono sensibilmente rispetto alla formazione da impartire a civili e lavoratori che operano in ambito extraospedaliero (c.d. "laici"), pertanto le organizzazioni attive in queste provincie devono tener conto delle differenze nell'avviare le persone all'addestramento BLS-D. Nel caso di soggetti che operano sia su Trento che Bolzano, raccomandiamo di avviare alla formazione i propri addetti adottando le azioni formative più restrittive.

## CORSI ACCREDITATI VALIDI IN PROVINCIA DI TRENTO

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. collabora con soggetti accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento (provider) e impiega istruttori riconosciuti dall'IRC (Italian Resuscitation Council). Dal 2023 è a sua volta soggetto accreditato.

Con deliberazione n. 1648 del 07 settembre 2018, la Giunta provinciale ha definito il percorso formativo per il conseguimento dell'autorizzazione all'uso del DAE della **durata di 5 ore**.

Il corso è finalizzato a far acquisire le competenze per l'effettuazione delle manovre di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e le peculiarità per la rianimazione cardiopolmonare nel bambino (PBLIS-D), secondo il seguente programma e in linea con gli indirizzi dell'ILCOR:

### 1 ORA DI LEZIONE TEORICA FRONTALE

- Le funzioni vitali nell'adulto, loro valutazione e relativo primo soccorso
- L'uso del DAE
- Peculiarità della rianimazione cardiopolmonare nel bambino.

### 4 ORE DI LEZIONE PRATICA E VALUTAZIONE

- Tecniche di sostegno delle funzioni vitali: la manovra di Heimlich, garanzia della pervietà delle vie aeree, ventilazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, uso del DAE, la posizione laterale di sicurezza.
- La sequenza di rianimazione cardiopolmonare nell'adulto e cenni della sequenza di rianimazione nel bambino.
- La formazione si conclude con una prova teorico-pratica, indicativamente di 15' per partecipante, al fine del rilascio dell'autorizzazione (all'impiego del DAE).

La realizzazione della parte pratica deve essere garantita con l'impiego di manichino e di DAE simulatore, che permettano di riprodurre le manovre previste nel percorso formativo. Tali esercitazioni pratiche sono svolte nel rispetto del rapporto ottimale, dal punto di vista formativo, fra istruttore e partecipanti (**1: 6-7**) per le esercitazioni di rianimazione cardio polmonare. Tale rapporto è applicato anche per i retraining.

Al termine del corso l'Ente/soggetto di formazione è tenuto ad organizzare un momento di valutazione finale con la presenza di un docente e di un istruttore coinvolti nel corso.

A coloro che superano la valutazione finale (punteggio di almeno 70/100) viene rilasciata dall'Ente/Soggetto di formazione l'autorizzazione nominale all'impiego del DAE, i cui dati (nome, cognome, luogo, data di nascita, CF) sono inseriti, distinti in singoli campi, in un documento elettronico (database), tenuto ed aggiornato dall'Ente di formazione medesimo e trasmesso ogni 6 mesi all'Unità operativa Trentino Emergenza 118 dell'Azienda sanitaria per il necessario loro inserimento nell'apposito registro provinciale (punto 6 dell'Accordo Stato Regioni/Province autonome del 30 luglio 2015).

Gli Enti/soggetti di formazione sono tenuti a trasmettere ogni 6 mesi a Trentino Emergenza 118 anche i nominativi del personale non sanitario che abbia frequentato il retraining biennale obbligatorio di almeno 2 ore, per il loro inserimento nel predetto registro provinciale. Tuttavia, considerato l'impegno richiesto SEA C.S. S.r.l. propone non meno di 3 ore, allineandosi così alla durata standard dei retraining raccomandati dall'IRC – Italian Resuscitation Council.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE per la popolazione "laica" – lavoratori inclusi - ha validità su tutto il territorio nazionale e ha durata illimitata, fermo restando l'obbligo di un retraining ogni 2 anni da effettuarsi non prima dei 6 mesi dalla scadenza (Circolare Ministero della Salute prot. 0001142 d.d. 01 febbraio 2018). La mancata effettuazione del re-training BLS/D/PBLSD nell'arco di tempo sopra previsto dalla data di rilascio dell'attestato/ certificazione della formazione comporta per l'operatore il dover rifrequentare e superare l'intero corso base per ottenere una nuova autorizzazione all'uso del DAE.

### CORSI ACCREDITATI VALIDI IN PROVINCIA DI BOLZANO

SEA Consulenze e Servizi S.r.l. è soggetto accreditato in provincia di Bolzano con atto dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ed è pertanto autorizzata ad effettuare i corsi abilitanti per l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.) a favore di personale non sanitario.

Il corso è finalizzato a far acquisire le competenze per l'effettuazione delle manovre di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e le peculiarità per la rianimazione cardiopolmonare nel bambino (PBLSD), secondo il seguente programma e in linea con gli indirizzi dell'ILCOR:

- **Corso A:** riservato a personale non sanitario in possesso di certificazione "Basic Life Support – BLS" **valida**. Nel caso la formazione venga rivolta a soccorritori o soccorritrici volontari, la durata della formazione corrisponde alla durata del corso prevista per il personale medico specializzato;
- **Corso B:** riservato a personale non sanitario sprovvisto di certificazione "Basic Life Support – BLS" **valida**. Nel caso la formazione venga rivolta a soccorritori o soccorritrici volontari, la durata della formazione corrisponde alla durata del corso prevista per il personale medico specializzato.

#### CORSO "A" – 3 ore

Esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS), lezione teorica sull'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), esercitazioni pratiche con il "DAE", test di fine corso predisposto dalla Centrale prov.le di Emergenza/ Urgenza. Le sole attività "teoriche" possono essere somministrate anche in modalità FAD (a distanza) sincrona o asincrona.

Il mancato superamento del corso comporta la ripetizione dell'intero corso "B" a distanza di almeno un mese dopo la frequenza del primo corso.

#### CORSO "B" – 5 ore

Lezioni teoriche di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS), esercitazioni pratiche di "BLS", lezione teorica sull'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), esercitazioni pratiche con il "DAE", test di fine corso predisposto dalla Centrale prov.le di Emergenza/ Urgenza. Le sole attività "teoriche" possono essere somministrate anche in modalità FAD (a distanza) sincrona o asincrona.

Il mancato superamento del corso comporta la ripetizione integrale dello stesso a distanza di almeno un mese dopo la frequenza del primo corso.

La realizzazione della parte pratica deve essere garantita con l'impiego di manichino e di DAE simulatore, che permettano di riprodurre le manovre previste nel percorso formativo. Tali esercitazioni pratiche sono svolte nel rispetto del rapporto ottimale, dal punto di vista formativo, fra istruttore e partecipanti (1: 6) per le esercitazioni di rianimazione cardio polmonare. Tale rapporto è applicato anche per i retraining.

A coloro che superano la valutazione finale (punteggio di almeno 70/100) viene rilasciata dall'Ente/Soggetto di formazione l'autorizzazione nominale all'impiego del DAE.

L'autorizzazione ha durata di 24 mesi, e può essere rinnovata nei tre mesi precedenti e nei tre mesi successivi alla data di scadenza. All'interno di tale finestra temporale può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, che comporta un aggiornamento della formazione pratica BLS/D e dei contenuti generali del corso base, per una durata di 3 ore, in base alle più recenti ed aggiornate disposizioni, che accolgono le linee guida della Italian Resuscitation Council – IRC. Se passato tale periodo non si è provveduto a rinnovare l'autorizzazione presso l'Az. Prov.le dell'A.A., il corso abilitante va ripetuto per intero.

L'autorizzazione all'utilizzo del DAE per la popolazione "laica" – lavoratori inclusi - ha validità su tutto il territorio nazionale e ha durata illimitata, fermo restando l'obbligo di un retraining ogni 2 anni.

La mancata effettuazione del re-training BLS/D/PBLS/D nell'arco di tempo sopra previsto dalla data di rilascio dell'attestato/ certificazione della formazione comporta per l'operatore il dover rifrequentare e superare l'intero corso base (tipo A o tipo B) per ottenere una nuova autorizzazione all'uso del DAE.

Presso la Centrale Provinciale del Servizio Emergenza/ Urgenza è depositato l'elenco aggiornato del personale autorizzato delle strutture fisse o mobili, della dislocazione sul territorio dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e del responsabile della manutenzione. La Centrale Provinciale di Emergenza/ urgenza deve, inoltre, predisporre e aggiornare la lista dei dispositivi con l'indicazione del modello, del codice "ID" e del responsabile della manutenzione.

I proprietari delle predette apparecchiature sono responsabili della loro conformità alla legge, della loro funzionalità operativa, della loro manutenzione e del loro continuo monitoraggio. L'Az. Prov.le dell'A.A. è autorizzata ad eseguire controlli attraverso il proprio Servizio di Ingegneria Clinica. Ogni defibrillazione effettuata attraverso un defibrillatore semiautomatico dovrà essere comunicata immediatamente alla Centrale Prov.le di Emergenza/ Urgenza.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- a. maggiore età;
- b. buona conoscenza della lingua in cui si tiene il corso;
- c. Idoneità alla mansione e buone condizioni fisiche per poter assumere il ruolo di incaricato alle emergenze;
- d. buone condizioni di salute e assenza di alterazioni dovute all'assunzione di alcol, sostanze psicotrope, medicinali che possono ridurre le capacità cognitive e, in caso di addestramento pratico, possano alterare la piena capacità di sottoporsi e sostenere prove pratiche.
- e. Eventuale formazione ed abilitazione pregressa (ad esempio, nel caso di aggiornamenti);
- f. Eventuali altri prerequisiti applicabili (presenza negli orari consoni alla funzione, ecc.).

Il lavoratore e la lavoratrice da formare dovranno presentarsi alle prove pratiche indossando indumenti e calzature comodi e adatti all'esecuzione di esercitazioni sulle manovre di emergenza.

I dati identificativi forniti dal Cliente verranno utilizzati da SEA Consulenze e Servizi S.r.l. per:



- popolare il database del gestionale EPLAN associato alla denominazione sociale del Cliente, dove i dati consentiranno di predisporre lo scadenziario per i futuri richiami formativi,
  - generare il registro d'aula,
  - Sulla base delle presenze registrate e all'esito delle eventuali verifiche effettuate durante e al termine della formazione, SEA C.S. genererà un attestato valido ai fini di legge per ogni partecipante che avrà concluso la formazione per la durata minima prevista (90%) e con profitto (almeno 70% di risposte esatte) nei test a risposta multipla ed eventuale superamento di prove pratiche a giudizio del docente. Gli attestati degli idonei e qualificati verranno inviati in formato PDF al Cliente: copia firmata digitalmente verrà conservata da SEA in modo da garantirne la validità e rendere impossibile la contraffazione.
- ✓ Dati necessari richiesti al Cliente:
- elenco dei nominativi dei partecipanti
  - codice fiscale dei partecipanti
  - luogo e data di nascita
  - mansione dei partecipanti
  - Codice ATECO

Il materiale didattico viene messo a disposizione su richiesta e in versione immateriale: generalmente come file PDF delle slides utilizzate durante il corso. Altro materiale potrà essere proposto direttamente da docente. Ove non specificato, il materiale didattico va inteso disponibile in italiano, così come anche i materiali di supporto come video, test, sondaggio di gradimento, ecc.

L'eventuale presenza di partecipanti al corso con scarsa conoscenza della lingua italiana o difficoltà di apprendimento, richiede che sia il datore di lavoro ad impegnarsi per garantire la presenza durante la formazione di mediatori linguistici e/o culturali, in grado di compensare eventuali deficit di apprendimento nei discenti.

Tutti questi elementi concorrono alla tracciabilità del portfolio formativo di ogni lavoratore e ad attestare la veridicità della formazione ricevuta. Rispettano i criteri rigorosi e obbligatori definiti negli Accordi Stato Regione emanati in conformità all'art.37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

## TEAM E STRUMENTI

Tutti i momenti formativi saranno effettuati da personale infermieristico e/o volontari del soccorso in possesso delle necessarie abilitazioni.

I docenti dispongono di moderni videoproiettori. Il materiale utilizzato per le esercitazioni e le verifiche è costantemente aggiornato ed accattivante al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento formativo.